

**PROTOCOLLO**

**che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio**

*Articolo 1*

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di quattro anni a decorrere dal 3 dicembre 2003, sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

- tonniere con reti a circuizione: licenze a 41 pescherecci;
- pescherecci con palangari di superficie: licenze a 49 pescherecci;
- pescherecci con lenze: licenze per 25 tsl/mese in media annua.

2. Sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Maurizio unicamente le navi comunitarie munite di valida licenza rilasciata in virtù del presente protocollo conformemente alle formalità di cui all'allegato.

*Articolo 2*

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo per il periodo summenzionato è fissato a 487 500 EUR all'anno.

2. Detta compensazione copre un quantitativo annuo di 6 500 t di catture nelle acque di Maurizio. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di Maurizio supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 75 EUR per ogni tonnellata supplementare. L'importo complessivo della compensazione finanziaria a carico della Comunità per i tonnidi e le specie affini non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.

3. Una prima parte della compensazione finanziaria, pari a 292 500 EUR all'anno, è versata su un conto a profitto del Tesoro pubblico che viene indicato alla delegazione della Commissione europea a Maurizio dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. La prima rata deve essere versata entro il 1° giugno 2004, le successive in quote annue di pari importo entro il giorno anniversario del protocollo. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva di Maurizio.

4. Una seconda parte della compensazione finanziaria, pari a 195 000 EUR all'anno, è destinata al finanziamento delle azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

*Articolo 3*

1. Al fine di promuovere una pesca responsabile e sostenibile, le due parti promuovono nell'interesse reciproco un partenariato inteso principalmente al miglioramento delle conoscenze alieutiche e biologiche, al controllo della pesca, allo sviluppo della pesca artigianale, alle comunità di pescatori e alla formazione.

2. L'ammontare della seconda parte della compensazione finanziaria è destinato a finanziare le seguenti azioni, per un importo annuo di 195 000 EUR, ripartito come appresso indicato:

- a) 150 000 EUR per programmi scientifici e tecnici intesi a migliorare le conoscenze e la gestione della pesca e delle risorse biologiche nella zona di pesca di Maurizio;
- b) 30 000 EUR per borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca e per la partecipazione a riunioni internazionali sulla pesca;
- c) 15 000 EUR per la sorveglianza e il controllo, tra cui il sistema di controllo dei pescherecci (SCP).

3. Gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca di Maurizio entro il 1° giugno 2004 per il primo anno ed entro il 1° aprile per gli anni seguenti, previa presentazione alla Commissione europea di una programmazione annuale dettagliata, completa di calendario e degli obiettivi perseguiti con le azioni specifiche da attuare per ciascuna misura. Essi sono versati su un conto a profitto del Tesoro pubblico che viene indicato alla delegazione della Commissione europea a Maurizio dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

4. L'importo di cui alla lettera b) è messo a disposizione del ministero responsabile per la pesca di Maurizio e versato sui conti bancari delle competenti autorità di Maurizio sulla base delle spese sostenute.

5. Il ministero responsabile per la pesca di Maurizio trasmette alla delegazione della Commissione europea a Maurizio, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle autorità di Maurizio responsabili per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riconsiderare i relativi versamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.